

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

E' una polizza collettiva ad adesione facoltativa, riservata ai clienti del Banco BPM S.p.A., che copre, a seconda delle garanzie attivate, l'esercizio dell'attività produttiva dai rischi incendio, furto, dai danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche; può altresì tenere indenne l'Assicurato per i danni involontariamente provocati a terzi e per le spese di tutela legale dei propri diritti nell'ambito della propria attività.

Inoltre, può fornire assistenza in situazioni di emergenza.



Che cosa è assicurato?

La polizza può essere emessa per una o più delle seguenti garanzie opzionali:

- ✓ **Incendio:**
danni materiali e diretti causati ai beni assicurati principalmente da: incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonora, azioni di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici. Può essere prestata nella formula "Garanzia Base" oppure "Garanzia Completa", a seconda delle esigenze di protezione dell'Assicurato.
- ✓ **Furto (acquistabile solo se operante la garanzia Incendio e/o la garanzia Responsabilità Civile):**
danni materiali e diretti causati dalla perdita del contenuto, posto nei locali assicurati e nelle relative dipendenze, in relazione a furto e rapina.
- ✓ **Elettronica**
danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche da qualunque evento non espressamente escluso.
- ✓ **Responsabilità civile verso terzi**
danni involontariamente causati a terzi per: morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività produttiva dichiarata (RCT).
danni verso prestatori di lavoro per infortuni avvenuti nell'ambito dell'attività dichiarata (RCO).
- ✓ **Assistenza**
per i locali adibiti all'attività assicurata: invio di un idraulico, di un elettricista, di un fabbro, servizio di reperimento artigiani in genere, servizio di segnalazione guasti, rientro dell'Assicurato in caso di sinistro.
- ✓ **Tutela legale:**
spese che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato, quali: assistenza stragiudiziale, intervento di un legale, intervento del perito d'ufficio (CTU), l'intervento di un consulente tecnico di parte, spese di giustizia in caso di condanna penale, spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza.
La garanzia Tutela Legale è opzionabile in due forme: Opzione A (difesa penale) oppure Opzione B (difesa penale e civile).

Le somme assicurate sono scelte dall'assicurato in base al valore dei beni da assicurare ed in base alle proprie esigenze.



Che cosa non è assicurato?

Esclusioni valide per tutte le garanzie:

- ✗ Fabbricati aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali combustibili (sono tollerati: solai e strutture portanti del tetto in materiali combustibili; pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali combustibili, fino ad un terzo delle loro singole superfici);
- ✗ Fabbricati ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- ✗ Fabbricati destinati, anche solo in parte, a: produzione e lavorazione di materiali infiammabili, materiali esplosivi/esplosivi, materie plastiche espansive, produzione di natanti con allestimento di scafi in materia plastica non espansa, produzione e installazione di ascensori e montacarichi, imprese edili.

Furto:

- ✗ Fabbricati con mezzi di protezione e chiusura dei locali previsti dal contratto non operanti o non esistenti.

Responsabilità Civile e Tutela legale:

- ✗ Attività con più di 5 addetti.



Ci sono limiti di copertura?

Principali rischi esclusi dall'Assicurazione:

Garanzia Incendio

- ! Danni determinati da dolo dell'Assicurato;
- ! Danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti.

Garanzia Furto

- ! Danni a cose all'aperto o poste in spazi comuni;
- ! Danni avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati, rimangono incustoditi per più di 45 gg consecutivi.

Garanzia Elettronica

- ! Danni meccanici ed elettrici, difetti o disturbi di funzionamento, la cui eliminazione è prevista normalmente dai contratti di assistenza tecnica.

Responsabilità civile verso terzi

- ! Danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia;
- ! Danni alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori.

Tutela Legale

- ! Materia fiscale, amministrativa e tributaria;
- ! Controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria, acquisto o cessione d'Azienda.



Dove vale la copertura?

- ✓ Incendio, furto, elettronica, assistenza
Territorio Repubblica Italiana.
- ✓ Responsabilità civile verso terzi
Mondo intero ad eccezione di USA e Canada.
Per il rischio della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, la garanzia vale in tutto il mondo.
- ✓ Tutela legale
Danni extracontrattuali o di procedimento penale: tutti gli Stati d'Europa
Tutti gli altri casi: Territorio Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino



Che obblighi ho?

- All'inizio del contratto
L'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- Nel corso della durata del contratto
L'Assicurato deve comunicare i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- In caso di sinistro
 - Incendio, furto, elettronica, l'Assicurato deve
 - Fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate;
 - Darne avviso scritto a Banco BPM S.p.A. entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
 - Fare, nei cinque giorni successivi (relativamente ai sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio, furto, rapina, estorsione) dichiarazione scritta all'Autorità competente, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, trasmettendone copia a Banco BPM S.p.A.;
 - Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino all'avvenuto accertamento del danno da parte della Compagnia;
 - In caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
 - Predisporre elenco dei danni subiti, con i dettagli delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione documentazione probatoria che possa essere richiesta dall'Impresa di Assicurazione o dai Periti;
 - comunicare all'Impresa di Assicurazione l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
 - Responsabilità civile verso terzi, l'Assicurato deve
 - Darne comunicazione al Banco BPM S.p.A. entro tre giorni dal suo verificarsi o da quando ne ha avuto conoscenza;
 - Fornire tempestivamente eventuali documenti e atti giudiziari o amministrativi a lui successivamente pervenuti.
 - Assistenza, l'Assicurato deve
 - Contattare immediatamente, o comunque appena ne abbia la possibilità, la Centrale Operativa di Assistenza.
 - Tutela legale, l'Assicurato deve
 - Denunciare l'evento entro tre giorni;
 - Allegare tutti gli atti e i documenti richiesti.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale. Non sono previsti frazionamenti.

L'addebito del premio annuo ricorrente avviene mediante trattenuta sul conto corrente dell'Assicurato, aperto presso una filiale di Banco BPM S.p.A.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno della sottoscrizione del Modulo di Adesione, che corrisponde alla data di pagamento del premio e ha durata di un anno, salvo diversamente concordato.

Se l'Assicurato non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

Il contratto, se non disdetto entro 60 giorni prima della scadenza anniversaria, è prorogato per un anno e così successivamente.

Tutela Legale: L'assicurazione prevede periodi di carenza, ovvero periodi di tempo immediatamente successivi alla data di stipulazione, durante i quali alcune prestazioni non sono efficaci.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato, mediante lettera raccomandata può recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di scadenza anniversaria. In caso di recesso dalla Convenzione, l'efficacia della garanzia permarrà fino alla scadenza originaria della singola adesione.

Il Contraente può recedere dalla polizza, con preavviso di 30 giorni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tramite invio di una raccomandata da inviarsi entro il 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vera Assicurazioni S.p.A. Via Carlo Ederle 45 – 37126 Verona – Tel: +39 045 8392777

sito internet: www.verassicurazioni.it; e-mail: info@veraassicurazioni.it; PEC: veraassicurazioni@pec.gruppocattolica.it.

Vera Assicurazioni S.p.A., Impresa di Assicurazione del Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha sede legale e direzione generale in Via Carlo Ederle 45 – 37126 Verona – Italia.

Numero di telefono: 045/839277 – sito internet: www.veraassicurazioni.it.

Indirizzo di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: info@veraassicurazioni.it
- per informazioni relative alle liquidazioni: sinistri@veraassicurazioni.it

Vera Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 9/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Vera Assicurazioni S.p.A. è pari a 98.421.227€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 63.500.000€ e le Riserve Patrimoniali a 3.036.711€.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio della Società stessa è pari al 372%.

L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 1312%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet www.veraassicurazioni.it.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

INCENDIO

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, l'Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:

Garanzia Base

- ✓ Caduta di aeromobili
- ✓ Fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti
- ✓ Guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate
- ✓ Caduta di ascensori
- ✓ Urto di veicoli stradali o natanti

Garanzia Completa (oltre a quanto previsto nella Garanzia Base)

- ✓ Atti vandalici e dolosi
- ✓ Eventi atmosferici quali trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, caduta di alberi e dall'urto di cose trascinate o provocate dalla violenza dei predetti eventi
- ✓ Acqua condotta
- ✓ Deterioramento di merci in refrigerazione
- ✓ Incendio del contenuto quando si trova in deposito, riparazione o lavorazione presso terzi
- ✓ Incendio del contenuto durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati
- ✓ Rottura di lastre di cristallo
- ✓ Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti

- ✓ Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro
- ✓ Mancato godimento dei locali
- ✓ Perdita delle pigioni
- ✓ Costi di urbanizzazione

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Ricorso Terzi

È possibile estendere la garanzia per i danni cagionati alle cose di terzi, vicini e/o locatari. Sono compresi i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche o dell'utilizzo dei beni.

Tale garanzia prevede un aumento del premio.

FURTO

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, l'Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto posto nell'esercizio indicato purché l'autore del fatto si sia introdotto nei locali assicurati:

- ✓ Con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura
- ✓ Con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili
- ✓ Con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione
- ✓ Per via diversa da quella ordinaria
- ✓ In modo clandestino
- ✓ Attraverso maglie di inferriate fisse o mobili
- ✓ Durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 08:00 e le ore 21:00
- ✓ Durante l'orario di apertura al pubblico
- ✓ Furto commesso o agevolato da dipendenti dell'Assicurato
- ✓ Furto commesso utilizzando, per l'asportazione degli enti assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza
- ✓ Furto di merci contenute in vetrine e/o bacheche a vetro fissate all'esterno, nonché quelle contenute in distributori automatici per la vendita di merci
- ✓ Rapina o estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate
- ✓ Furto e/o rapina di merci, attrezzature e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposito, riparazione o lavorazione presso terzi
- ✓ Furto e/o rapina di merci, attrezzatura e arredamento durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercatini
- ✓ Furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri ai locali

PORTAVALORI

La garanzia, prevede l'indennizzo per la perdita di denaro e valori avvenuti all'esterno dei locali dell'attività assicurata in conseguenza di:

- ✓ Scippo e/o rapina
- ✓ Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro
- ✓ Furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del denaro e dei valori

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

ELETTRONICA

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, la garanzia elettronica indennizza i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche per i danni:

- ✓ Strumenti e/o apparecchiature elettromedicali
 - ✓ Ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa e ai terminali P.O.S. assicurati
- Inoltre, si indennizzano:
- ✓ Onorari a periti, consulenti tecnici, ingegneri e architetti nominati
 - ✓ Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

RESPONSABILITA' CIVILE

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, la garanzia responsabilità civile comprende i danni:

- ✓ Dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività, comprese le dipendenze e gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato.

Inoltre, comprende i danni:

- ✓ da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna, purché conseguenti a rottura accidentale, occlusioni di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato
- ✓ Da lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l'attività, effettuati in economia e/o affidati a terzi
- ✓ Dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelloni pubblicitari e striscioni. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori
- ✓ Dall'uso, nell'ambito dell'esercizio assicurato, di apparecchiature elettroniche poste a servizio del pubblico, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti l'attività
- ✓ Dall'esercizio di mense e spacci aziendali, con accesso occasionale di terzi estranei
- ✓ Dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, svolti in ambulatori, infermiere e posti di pronto soccorso siti all'interno dell'azienda
- ✓ Dallo svolgimento del servizio antincendio interno oppure dall'intervento diretto degli addetti dell'azienda per tale scopo
- ✓ Dall'organizzazione di visite guidate all'interno dell'azienda per dimostrazione di prodotti, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi
- ✓ Dal possesso di cani anche da guardia compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani
- ✓ Dall'esistenza di servizio di vigilanza affidato a guardianaggio anche armato
- ✓ Dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute

Inoltre, la garanzia è estesa ai danni:

- ✓ Diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni
- ✓ Diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti
- ✓ Conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci
- ✓ Cagionati dallo smercio delle cose vendute o consegnate, fatta eccezione per quelli derivanti da loro vizio originario
- ✓ Derivanti da posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata, compresi i danni ai locali
- ✓ Cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli
- ✓ Derivanti dalla responsabilità personale dei dirigenti, quadri e altri dipendenti, compresi familiari coadiuvanti, per danni arrecati a terzi e/o ai dipendenti
- ✓ Derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici per operazioni di carico e scarico
- ✓ Da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
- ✓ A cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia nei locali dell'attività indicata in polizza
- ✓ Da distruzione e deterioramento di cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato, portata in deposito nell'ambito dell'esercizio assicurato
- ✓ Da inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti di condutture del fabbricato assicurato
- ✓ Da errato trattamento dei dati personali da parte dell'Assicurato
- ✓ Da responsabilità personale di tutti i dipendenti

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione del fabbricato	<p>È possibile limitare la garanzia di responsabilità civile ai soli rischi derivanti dalla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati, comprese le dipendenze, le recinzioni e gli impianti a servizio dei fabbricati stessi</p> <p>Tale limitazione prevede una riduzione del premio.</p>
---	---

ASSISTENZA

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, la garanzia assistenza garantisce varie prestazioni per i locali adibiti all'attività oggetto della copertura quali:

- ✓ Servizio di sorveglianza

Inoltre, la Società garantisce le prestazioni relative all'assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro, durante gli orari di lavoro, nei confronti dell'attività, dei dipendenti e dei visitatori dell'azienda per:

- ✓ Reperimento ed invio di un'ambulanza a seguito di infortunio o malattia
- ✓ Trasferimento degli Assicurati in centri ospedalieri di alta specializzazione (in tutto il mondo) in caso di infortunio o malattia non curabile nell'ambito della regione di residenza.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

TUTELA LEGALE

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, la garanzia tutela legale garantisce le spese che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato quali le spese:

- ✓ Conseguenti ad una transazione autorizzata dall'Impresa di Assicurazione
- ✓ Di accertamenti su oggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri
- ✓ Di indagini per la ricerca di prove di difesa
- ✓ Per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria
- ✓ Degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, l'Impresa di Assicurazione assicura:

- ✓ Le spese per l'assistenza di un interprete
- ✓ Le spese per le traduzioni di verbali o atti del procedimento
- ✓ L'anticipo della cauzione disposta dall'Autorità competente

La garanzia Tutela Legale, prevede due formule:

- **Difesa Penale:** riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della propria attività d'impresa quali:
 - Procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione
- **Difesa Penale e Civile:** riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della propria attività d'impresa quali:
 - Danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi
 - Sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione
 - Controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte
 - Controversie relative a richieste di risarcimento di danni extra contrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni:

INCENDIO

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Azione di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici	€ 100,00	€ 3.000,00 € 1.000,00 per i danni alle apparecchiature, macchine/componenti elettronici	

Atti vandalici e dolosi		Scoperto 10% minimo di € 250,00	80% della somma assicurata	Danni di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere; verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità o rivolta, occupazione militare, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; verificatisi in corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata; verificatisi in occasione di esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; di imbrattamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni; da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; da dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti; direttamente od indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, di qualsiasi natura; di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo; i guasti a fissi ed infissi avvenuti in occasione di furto.
Eventi atmosferici	Tutti i danni	Scoperto 10% minimo di € 250,00	50% della somma assicurata	Danni a baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, pannelli solari e fotovoltaici, lucernari non in vetro antisfondamento, vetrate in genere, verande o fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti, coperture pressostatiche, serre e quanto in essi riposto; ad enti mobili all'aperto, tende esterne, e installazioni e consimili; arrecati da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme, a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati; subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere; da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, anche piovana, penetrazione di acqua marina, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; da bagnamento all'interno del fabbricato che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto o alle coperture, alle pareti od ai serramenti, dalla violenza degli
	Sovraccarico di neve	Scoperto 10% minimo di € 250,00	€ 15.000,00	
	Gelo	Franchigia € 100,00	€ 1.500,00	
	Grandine a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibrocemento	Scoperto 10% minimo di € 250,00	1% del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di € 10.000,00	

				eventi atmosferici; arrecati da gelo alle tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato, nonché a fabbricati che risultino sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 24 ore consecutive prima del sinistro.
Acqua condotta – rottura e/o guasto	€ 100,00		€ 15.000,00	Spese per ricercare, riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato.
Acqua condotta – occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento	Scoperto 10% minimo di € 250,00		€ 10.000,00	
Acqua condotta – spese per riparare o sostituire le tubazioni	€ 100,00		€ 2.500,00	
Deterioramento di merci in refrigerazione	-		€ 3.000,00	-
Incendio del contenuto quando si trova presso terzi	-		10% della somma assicurata	-
Incendio del contenuto durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre ecc.	-		10% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00	-
Rottura delle lastre di cristallo	-		€ 1.500,00	Danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di opera, nonché quelli da difettosa installazione e da vizio di costruzione
Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti	-		10% con il massimo di € 5.000,00	-
Spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro	-		10% dell'indennizzo	-
Mancato godimento dei locali	-		6 mesi	-
Perdita delle pigioni	-		6 mesi	-
Costi di urbanizzazione	-		5% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00	-
Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:				
<ul style="list-style-type: none"> ! Determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, infiltrazioni di acqua piovana ! Determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine ! Indiretti, quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale ! Da bagnamento di merci la cui base di impilamento sia posta ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo 				
Qualora richiamata la garanzia "Ricorso terzi" sono esclusi i danni:				
<ul style="list-style-type: none"> ! a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sui mezzi stessi ! di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo 				
Non sono considerati terzi:				
<ul style="list-style-type: none"> ! il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato ! quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore ! le Società le quali siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime 				
LIMITI DI INDENNIZZO				
della somma assicurata per il contenuto, l'Impresa di Assicurazione in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più del:				
Denaro e valori			10% del contenuto con il massimo di € 3.000,00	
Tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte, argenteria			€ 12.000,00 per singolo oggetto	

Oggetti ed effetti personali posti nei locali ove si svolge l'attività	10% del contenuto con il massimo di € 10.000,00		
Merci e attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze	20%		
Mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti, comprese le spese per la ricostruzione degli stessi	10%		
FURTO			
Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Uso di chiavi vere smarrite o sottratte	-	€ 300,00	-
Furto commesso o agevolato dai dipendenti dell'Assicurato	-	10% della somma assicurata con il massimo di € 500,00 per il denaro	-
Furto commesso utilizzando veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza	20% sull'indennizzo	80% dell'indennizzo	-
Furto e/o rapina di merci, attrezzature e arredamento quando si trovano temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi	-	10% della somma assicurata con il massimo di € 2.000,00	-
Furto e/o rapina di merci durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano	-	10% della somma assicurata con il massimo di € 2.000,00	-
Furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri	-	10% della somma assicurata con il limite di € 2.500,00	-
Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:			
<ul style="list-style-type: none"> ! verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocati dall'accelerazione artificiale del nucleo dell'atomo ! danni agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da persone che abitano con l'Assicurato, persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità ! danni verificatisi in occasione di eventi atmosferici, trombe d'aria, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine ! danni indiretti quali i profitti sperati, mancato godimento o uso, mancato reddito o altri eventuali pregiudizi che non riguardano la materialità delle cose assicurate 			
LIMITI DI INDENNIZZO			
della somma assicurata per il contenuto, l'Impresa di Assicurazione in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:			
Per denaro, valori e preziosi ovunque riposti	20% con il massimo di € 1.500,00		
Per denaro, valori e preziosi custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato	50% con il massimo di € 5.000,00		
Per tappeti, quadri, arazzi, oggetti d'arte, argenteria	€ 8.000,00 per singolo oggetto		
Per oggetti ed effetti d'uso personale posti nei locali ove si svolge l'attività	10% con il massimo di € 1.500,00		
Per preziosi relativi al contenuto dell'abitazione comunicante con i locali dell'Azienda	10% con il massimo di € 1.000,00		
Per merci e attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre dipendenze	10%		
Per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti	10%		

Mezzi di chiusura e protezione – Operatività dell'assicurazione:

L'assicurazione furto non è operante nel caso in cui:

- i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti, pavimenti e solai, confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, che non siano costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi. Inoltre, l'assicurazione furto non è operante nel caso in cui tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale

Inoltre, tutte le aperture verso l'esterno non siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antiscalfatura, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi, verrà applicato uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile.

Delimitazione degli scoperti:

In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.

ELETRONICA

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Tutti i danni	€ 150,00	-	-
Danni a strumenti e/o apparecchiature elettromedicali	€ 250,00	20% della somma assicurata per le macchine elettroniche con il limite di € 5.000,00	-
Danni ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa ai terminali P.O.S.	€ 100,00	10% della somma assicurata per le macchine elettroniche	-
Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti	-	10% dell'indennizzo	-
Spese per demolire, sgomberare, e trasportare i residui del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle macchine e apparecchiature elettroniche	-	10% dell'indennizzo	-

Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:

- ! determinati da dolo dell'Assicurato
- ! di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici
- ! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate
- ! verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti
- ! dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore
- ! di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili
- ! attribuiti a difetti noti all'Assicurato
- ! ai tubi e valvole elettroniche nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate
- ! a telefoni cellulari, apparecchi ad impiego mobile, pannelli solari e fotovoltaici
- ! causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti
- ! causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine

AUMENTO DELL'INDENNIZZO

l'Impresa di Assicurazione riconosce all'Assicurato un importo aggiunto per il danno materiale e diretto per:

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Esclusioni a valere per singola garanzia
La sostituzione dei "supporti dati" danneggiati e/o distrutti e la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in "licenza d'uso" distrutti e danneggiati	€ 100,00	Danni dovuti a errata registrazione, cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista e la perdita di dati memorizzati causata dall'azione di campi magnetici

<p>Spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali P.O.S.; spese di personale esterno necessario per l'utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive; spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive</p>	<p>2 giorni</p>	<p>Costi dovuti a limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche; eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati; modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate.</p>
---	-----------------	---

Operatività dell'assicurazione per il furto:

L'assicurazione furto non è operante nel caso in cui:

- i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti, pavimenti e solai, confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, che non siano costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi. Inoltre, l'assicurazione furto non è operante nel caso in cui tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale

Inoltre, tutte le aperture verso l'esterno non siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Sono esclusi i danni da furto e/o atto vandalico qualora non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o protezione sopraindicati.

RESPONSABILITA' CIVILE

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Proprietà e/o conduzione dei fabbricati – da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna	€ 150,00	€ 20.000,00	-
Proprietà e manutenzione di insegne in genere	€ 150,00	-	-
Danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell'Assicurato		10% del massimale	-
Danni diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico	€ 150,00	€ 20.000,00	-
Danni diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori	€ 250,00 per ogni veicolo	€ 20.000,00	-
Danni derivanti da posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata (lavoro presso terzi)	€ 250,00	€20.000,00	-
Interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi	Scoperto 10% minimo di € 500,00	€ 30.000,00	-
Danni a cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia nei locali dell'attività	Scoperto 10% minimo di € 250,00	€ 15.000,00	Danni da incendio e furto e i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori e non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.
Da inquinamento conseguente a rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato	Scoperto 10% minimo di € 2.500,00	€ 15.000,00	-
Da errato trattamento dei dati personali da parte dell'Assicurato	Scoperto 10% minimo di € 1.000,00	€ 5.000,00	-

Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:

- ! detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ! detenzione o impiego di esplosivi
- ! malattie professionali da qualunque causa determinate
- ! da furto o rapina
- ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, carrelli o macchine operatrici, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili
- ! da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età
- ! da umidità, stitlicidio, insalubrità dei locali del fabbricato
- ! da spargimento d'acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interrate all'esterno del fabbricato
- ! alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate
- ! cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico
- ! a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati
- ! da inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da:
 - produzione, distribuzione, manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o natura l'amianto
 - emissione di onde e campi elettromagnetici
- ! da interruzioni, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
- ! derivanti da lavori di ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni nonché i lavori di straordinaria manutenzione

Non sono considerate Terzi:

- ! il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente
- ! quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore
- ! i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio
- ! i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione

ASSISTENZA

Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Invio di un idraulico	-	€ 160,00 per sinistro ed € 350,00 per anno	Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio
Invio di un elettricista	-	€ 160,00 per sinistro ed € 350,00 per anno	Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio
Invio di un fabbro	-	€ 160,00 per sinistro ed € 350,00 per anno	Costi dei materiali e/o pezzi di ricambio
Rientro dell'Assicurato a causa di sinistro, ovvero quando l'Assicurato si trovi in viaggio	-	€ 225,00	-
Servizio di sorveglianza	-	Spese sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento	-

Esclusioni a valere per tutte le garanzie, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:

- ! disposizioni delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa
- ! guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate
- ! movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, mareggiate, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale o atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ! sinistri cagionati con dolo dell'Assicurato
- ! sinistri riguardanti fabbricati locati a terzi
- ! sinistri riguardanti attività di gestione parcheggi
- ! per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa dovuto a causa di forza maggiore

TUTELA LEGALE			
Garanzie	Franchigie/scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Spese per l'assistenza di un interprete	-	10 ore lavorative	-
Spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento	-	€ 1.000,00	-
Anticipo della cauzione disposta dall'Autorità competente	-	€ 10.000,00	-
Esclusioni in aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni: <ul style="list-style-type: none"> ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo ! vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l'Assicurato effettui ! controversie con Istituti o Enti pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali ! controversie e procedimenti penali riferibili a immobili diversi da quelli ove è svolta l'attività ! le operazioni relative all'acquisto o costruzione di beni immobili ! l'acquisto di beni mobili registrati ! gli eventi connessi alla proprietà o all'uso di veicoli a motore, imbarcazioni e aerei ! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale 			
RIVALSA			
Incendio, Furto, Elettronica L'Impresa di Assicurazione rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei confronti delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, delle Società controllate e/o collegate, dei suoi familiari, soci ed amministratori, a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.			

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro Incendio, Furto, Elettronica, Responsabilità Civile e Tutela Legale: l'Assicurato potrà denunciare il sinistro utilizzando il "Modulo di denuncia sinistro" disponibile presso la Filiale dove ha aderito alla Convenzione. Assistenza: il Contraente, in caso di sinistro, deve contattare immediatamente, o comunque appena ne abbia la possibilità, il Centro Operativo di Blue Assistance S.p.A. Per usufruire del servizio l'Assicurato ha a disposizione i seguenti recapiti telefonici: <ul style="list-style-type: none"> - Numero Verde dall'Italia 800 18.50.26 - Numero dall'estero +39 011.742.56.65 - Numero di fax +39 011 742.55.88
	Assistenza diretta/in convenzione: Non ci sono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa di Assicurazione
	Gestione da parte di altre imprese Assistenza: Per la gestione e la liquidazione dei sinistri l'Impresa di Assicurazioni si avvale della Struttura Operativa: Blue Assistance S.p.A. , con sede in Via Santa Maria 11 – 10122 Torino Tutela Legale: Per la gestione e la liquidazione dei sinistri l'Impresa di Assicurazioni si avvale di: D.A.S. , con sede in Via Enrico Fermi 9/B - Verona
	Prescrizione: Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in UN ANNO dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'impresa	Incendio, Furto ed Elettronica: Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dall'Impresa di Assicurazione entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti ai paragrafi delle Esclusioni e Delimitazioni. Responsabilità Civile: L'Impresa di Assicurazione una volta ricevuta tutta la documentazione utile per il pagamento dell'indennizzo, potrà procedere, in tempi brevi, alla liquidazione del danno.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> - Qualora le parti decidessero di recedere dalla polizza dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza, l'Impresa di Assicurazione dovrà rimborsare all'Assicurato il rateo di premio imponibile non consumato. per le partite assicurate nella forma a primo rischio, il rimborso di premio imponibile sarà pari alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno; - Limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le parti si riservano di recedere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni. Contestualmente al recesso, l'Impresa di Assicurazione rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l'estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Carenze Tutela Legale: La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: <ul style="list-style-type: none"> - dalle ore 24:00 del giorno di stipula del contratto se si tratta di risarcimenti di danni extra-contrattuali e di procedimento penale; - trascorsi 90 giorni dalla stipula del contratto in tutti gli altri casi.
Sospensione	Non previsto



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto
Risoluzione	Non previsto



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a clienti di Banco BPM che vogliono tutelare immobili destinati ad attività produttive ed il relativo contenuto da eventuali danni in caso di:

1. incendio o altri eventi naturali al fabbricato / contenuto
2. furto del contenuto
3. spese legali derivanti da controversie nell'ambito della propria attività
4. richieste di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio della propria attività
5. guasti alle apparecchiature elettroniche
6. guasti improvvisi ed accidentali all'immobile

nel rispetto dei limiti assuntivi descritti nell'informativa precontrattuale



Quali costi devo sostenere?

- **Costi di intermediazione**
la quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 40% sul premio imponibile – al netto delle imposte.
- **Costi di spesa di acquisizione e gestione**
Il costo trattenuto dall'Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del contratto di Assicurazione è pari alle seguenti percentuali indicate nella tabella che segue:

Incendio	5,59%
Furto (Altri danni ai beni)	5,11%
R.C. Generale	5,52%
Assistenza	4,34%
Tutela Legale	4,03%

 applicate sui premi imponibili – al netto delle imposte

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa di Assicurazione: Vera Assicurazioni S.p.A. Via Carlo Ederle 45 – 37126 Verona Fax.045.8372903 Indirizzo mail: reclami@veraassicurazioni.it.</p> <p>L'Impresa di Assicurazione darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>I reclami di spettanza dell'Intermediario ma presentati all'Impresa di Assicurazione, saranno trasmessi senza ritardo all'Intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa di Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: invass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>ARBITRATO: Tutela Legale In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e l'Impresa di Assicurazione sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Compagnia la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Compagnia stessa, in linea di fatto o di diritto.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Contratto di assicurazione Collettivo multirischi per le attività produttive

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

Multirischi Impresa

Condizioni di Assicurazione

La Polizza Convenzione Collettiva Multirischi Impresa N. 3131 – ed 04.2012 stipulata con Vera Assicurazioni S.p.A. è depositata sia presso la Direzione Generale del Banco BPM S.p.A. sia presso la Direzione di Vera Assicurazioni S.p.A.

CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE MULTIRISCHI IMPRESA

Il presente prodotto viene distribuito da Banco BPM S.p.A. nelle modalità e nei limiti indicati sul sito www.bancobpm.com.

Art. 1 – Oggetto della copertura assicurativa

Si conviene di stipulare la presente polizza “Convenzione Multirischi Impresa” a copertura delle garanzie: incendio, furto, elettronica, responsabilità civile verso terzi, assistenza e tutela legale, alla quale potranno aderire i clienti del Contraente.

Possono essere oggetto della copertura assicurativa i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili; saranno comunque tollerati:
- solai e strutture portanti del tetto in materiali combustibili;
- pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali combustibili, fino ad un terzo delle loro singole superfici.

I fabbricati dovranno essere ubicati nel territorio Italiano.

Non potranno essere assicurati i fabbricati destinati, anche solo in parte alle attività di produzione e lavorazione di materiali infiammabili, materiali esplodenti/esplosivi, materie plastiche espanse, produzione di natanti con allestimento di scafi in materia plastica non espansa, produzione e installazione di ascensori e montacarichi, le Imprese Edili.

Per le Sezioni Responsabilità Civile e Tutela legale, sono assicurabili le attività fino ad un massimo di 5 (cinque) addetti.

Art. 2 – Prospetto delle garanzie, somme assicurabili, tassi e premi

Sezione Incendio – a PRA – Primo Rischio Assoluto

Opzioni di somme assicurate e premi lordi (comprensivi d'imposte 22,25%) espressi in Euro:

Fabbricato

SOMMA ASSICURATA	GARANZIA BASE			GARANZIA COMPLETA		
	1° LIV	2° LIV	3° LIV	1° LIV	2° LIV	3° LIV
fino a 150.000,00	118,50	195,00	262,50	237,00	390,00	525,00
fino a 300.000,00	237,00	390,00	525,00	474,00	780,00	1.050,00
fino a 500.000,00	395,00	650,00	875,00	790,00	1.300,00	1.750,00
fino a 1.000.000,00	790,00	1.300,00	1.750,00	1.580,00	2.600,00	3.500,00
fino a 1.250.000,00	987,00	1.600,00	2.150,00	1.950,00	3.200,00	4.350,00
fino a 1.500.000,00	1.150,00	1.900,00	2.600,00	2.350,00	3.900,00	5.200,00
fino a 1.750.000,00	1.350,00	2.250,00	3.050,00	2.750,00	4.500,00	6.100,00
fino a 2.000.000,00	1.550,00	2.600,00	3.500,00	3.100,00	5.200,00	7.000,00

Contenuto

SOMMA ASSICURATA	PREMI		
	1° LIV	2° LIV	3° LIV
50.000,00	107,50	180,00	250,00
100.000,00	215,00	360,00	500,00
300.000,00	645,00	1.080,00	1.500,00
400.000,00	860,00	1.440,00	escluso
500.000,00	1.075,00	1.800,00	escluso

Ricorso Terzi

SOMMA ASSICURATA	PER TUTTI I LIVELLI
100.000,00	100,00
150.000,00	150,00
200.000,00	200,00
250.000,00	250,00
300.000,00	300,00

Sezione Furto – a PRA – Primo Rischio Assoluto –

Opzioni di somme assicurate e premi lordi (comprensivi d'imposte 22,25%) espressi in Euro:

SOMMA ASSICURATA	1° CLASSE TERRITORIALE *		
	1°LIV	2°LIV	3°LIV
10.000,00	285,00	570,00	1.040,00
20.000,00	570,00	1.140,00	2.080,00
30.000,00	855,00	1.710,00	3.120,00
40.000,00	1.140,00	2.280,00	escluso
50.000,00	1.425,00	2.850,00	escluso

SOMMA ASSICURATA	2° CLASSE TERRITORIALE *		
	1°LIV	2°LIV	3°LIV
10.000,00	220,00	430,00	760,00
20.000,00	440,00	860,00	1.520,00
30.000,00	660,00	1.290,00	2.280,00
40.000,00	880,00	1.720,00	3.040,00
50.000,00	1.100,00	2.150,00	3.800,00

SOMMA ASSICURATA	3° CLASSE TERRITORIALE *		
	1°LIV	2°LIV	3°LIV
10.000,00	140,00	330,00	560,00
20.000,00	280,00	660,00	1.120,00
30.000,00	420,00	990,00	1.680,00
40.000,00	560,00	1.320,00	2.240,00
50.000,00	700,00	1.650,00	2.800,00

*Legenda delle classi territoriali:

alla 1° cl. appartengono le province:

Barletta Andria Trani, Bari, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Foggia, Crotone, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Taranto

alla 2° cl. appartengono le province:

Agrigento, Avellino, Benevento, Caltanissetta, Cosenza, Forlì-Cesena, Lecce, Messina, Milano, Monza Brianza, Padova, Pisa, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Ragusa, Torino, Trapani, Varese, Venezia, Vibo-Valentia

alla 3° cl. appartengono le province:

Tutte le altre non elencate, escluse: Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano

Sezione Elettronica – a PRA – Primo Rischio Assoluto -

Opzioni di somme assicurate e premi lordi (comprensivi d'imposte 21,25%) espressi in Euro:

SOMMA ASSICURATA	PREMI
5.000,00	110,00
10.000,00	220,00

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e operai

Opzioni di massimali assicurati e premi lordi (comprensivi d'imposte 22,25%) espressi in Euro:

a)

LIVELLO UNICO	PREMI LORDI FINO A 5 ADDETTI **		
	RCT 1.000.000,00 RCO 500.000,00	RCT 1.500.000,00 RCO 700.000,00	RCT 2.000.000,00 RCO 1.000.000,00
	390,00	450,00	500,00

b)

Premi lordi per limitazione delle garanzie alla **proprietà e conduzione del fabbricato**, Condizione particolare **B)**, (comprensivi d'imposte 22,25%) espressi in Euro (se richiamata la presente Condizione le garanzie di cui ai punti a) e b) non sono operanti ed i rispettivi premi non sono da considerare):

PREMI LORDI E MASSIMALI espressi in Euro		
1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
105,00	125,00	150,00

Sezione Assistenza

Prestazioni assicurate:

- invio di un **idraulico**: € 160,00 per sinistro e € 350,00 per anno;
- invio di un **elettricista**: € 160,00 per sinistro e € 350,00 per anno;
- invio di un **fabbro**: € 160,00 per sinistro e € 350,00 per anno;
- servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere;
- servizio di segnalazione guasti;
- rientro dell'Assicurato a causa di sinistro, spese di viaggio fino a € 225,00 per evento;
- servizio di sorveglianza a seguito di furto o tentato furto, per spese di piantonamento fino ad un massimo di **10 ore**;

Premio € 30,00 (comprensivo d'imposte nella misura del 10%)

Sezione Tutela Legale

Massimale assicurato € 10.000,00 per sinistro –

Ambito della garanzia - Premi lordi (comprensivi d'imposte 21,25%) espressi in Euro:

N° ADDETTI	DIFESA PENALE OPZIONE A	DIFESA PENALE E CIVILE OPZIONE B
fino a 5	184,00	283,00

Art 3 - Decorrenza della garanzia di ciascuna Adesione - Pagamento del premio

Le garanzie decorreranno nei confronti di ogni Assicurato dalle ore 24:00 del giorno della sottoscrizione, da parte dell'Assicurato stesso, del Modulo di Adesione, presso una Filiale o Agenzia del Contraente, che corrisponde alla data del pagamento del premio ed avrà durata di anni 1 (uno), salvo sia diversamente concordato.

Se l'Assicurato non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

Una copia del Modulo di Adesione, debitamente sottoscritta dall'Assicurato, dovrà essere inoltrata dal Contraente alla Società.

In mancanza di disdetta, inviata 60 (sessanta) giorni prima della scadenza anniversaria, ogni singola adesione è prorogata per un anno e così successivamente.

In caso di recesso dalla Convenzione l'efficacia della garanzia, nei confronti di ogni singolo Assicurato, permarrà fino alla scadenza originaria della singola adesione.

Art. 4 - Durata e proroga della Convenzione

La Convenzione ha durata di anni **UNO** e decorre dalle ore 24:00 del **14/05/2009** con scadenza alle ore 24:00 del **14/05/2010**.

In mancanza di disdetta, data da una delle Parti, con lettera raccomandata spedita **almeno 30** (trenta) giorni prima della scadenza, la Convenzione è prorogata per anno e così successivamente.

Art. 5 – Recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro, liquidabile a termini di polizza, attinente una singola adesione, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicurato e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di trenta giorni prima. Tuttavia se, nella comunicazione, viene indicata una data di recesso diversa dalla suddetta scadenza, la Società dovrà rimborsare all'Assicurato il rateo di premio, non consumato; resta inteso che, per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.

Art. 6 – Determinazione del premio

Il premio di ogni singola adesione varia in base alle somme assicurate, alle garanzie ed alla forma di copertura prescelta.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 8 - Altre assicurazioni

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

L'esistenza di altre assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente o dall'Assicurato in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art.1910 del Codice Civile.

Art. 9 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10 – Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 11 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente e dell'Assicurato.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI GENERALI SEZIONE INCENDIO

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

La presente assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto; la somma assicurata nonché i limiti d'indennizzo indicati alle singole estensioni, costituiscono l'importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo.

La Società – se sul Modulo di Adesione è stata scelta la **GARANZIA BASE - limitatamente alla partita Fabbricato** - si obbliga ad indennizzare all'Assicurato, nel limite della partita assicurata in polizza, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:

GARANZIA BASE

- 1) **incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonora;**
- 2) **caduta di aeromobili**, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
- 3) **fumo, gas, vapori** fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento, oppure sviluppatasi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti, anche non assicurati, posti nell'ambito di 25 metri da essi;
- 4) **guasti** cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
- 5) **caduta di ascensori**, montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
- 6) **urto di veicoli stradali e natanti** non appartenenti all'Assicurato;
- 7) **azioni di correnti**, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualunque causa provocati – fino alla concorrenza di **€ 3.000,00**. Fermo il predetto limite, sono altresì compresi i danni subiti da apparecchiature, macchine e/o componenti elettronici fino alla concorrenza di **€ 1.000,00**.

Tale garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro.

Per le partite Contenuto e Ricorso Terzi è sempre operante la successiva garanzia Completa.

GARANZIA COMPLETA

Se sul Modulo di Adesione è stata scelta la **GARANZIA COMPLETA**, in aggiunta alle garanzie previste dalla **GARANZIA BASE**, la Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:

- 8) **atti vandalici e dolosi** avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari all'80% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto, per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di € 250,00 per sinistro;

- 9) **eventi atmosferici** quali trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall'urto di cose trascinate o provocate dalla violenza dei predetti eventi. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all'interno del fabbricato, purchè direttamente causati dalla violenza degli eventi sopraindicati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.

Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 50% della somma assicurata per il fabbricato e/o contenuto, per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di € 250,00 per sinistro.

Sono compresi i danni:

- **da sovraccarico di neve** sui tetti o sulle coperture, compresi i danni che occorressero all'interno del fabbricato, purchè avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve, sino ad un importo massimo di **€ 15.000,00 con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di € 250,00 per sinistro;**
- **da gelo** che provochi la rottura d'impianti e tubazioni in genere, di pertinenza del fabbricato assicurato, sino a un importo massimo di **€ 1.500,00 e previa applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro;**
- **da grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibro/cemento** fino alla concorrenza dell'1% (procento) del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di **€ 10.000,00, con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di € 250,00 per sinistro;**

10) **acqua condotta** fuoriuscita per causa accidentale a seguito di:

- **rottura e/o guasto** di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento di pertinenza dell'esercizio assicurato oppure di pertinenza dell'intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione, fino alla concorrenza di **€ 15.000,00. Franchigia per ogni sinistro € 100,00**;
- **occlusione delle condutture** di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento, nonché rigurgiti e trabocchi delle fognature di pertinenza del fabbricato assicurato, oppure dell'intero edificio, qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione. L'indennizzo sarà effettuato sino ad un importo massimo di **€ 10.000,00 previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo € 250,00 per sinistro.**

Sono inoltre comprese:

- **le spese sostenute per ricercare, riparare** o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi al solo scopo di eliminare la rottura od il guasto che ha originato lo spargimento dell'acqua, anche conseguente a gelo, nonché quelle per demolire o ripristinare le parti murarie;
- **le spese sostenute per riparare** o sostituire le tubazioni, ed i relativi raccordi, in caso di dispersione del gas relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato stesso, accertata dall'Azienda erogatrice e che comporti, da parte della stessa, il blocco della fornitura del servizio; **rimangono comunque escluse le spese per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.**

Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari ad **€ 2.500,00 con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro.**

Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione del guasto, verrà applicata un'unica franchigia di € 150,00 per sinistro;

- 11) **deterioramento di merci in refrigerazione** in conseguenza di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorifero, causati da eventi previsti in polizza o dall'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché negli impianti di adduzione dell'acqua e di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso. **La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 e ha effetto purché la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non minore di 12 (dodici) ore;**
- 12) **incendio del contenuto** quando si trova temporaneamente in deposito, in riparazione o lavorazione presso terzi, sino alla concorrenza del **10%** della somma assicurata alla partita contenuto;
- 13) **incendio del contenuto** verificatosi durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio Italiano, sino alla concorrenza del **10%** della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di **€ 5.000,00**;
- 14) **rottura delle lastre di cristallo**, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, fino alla concorrenza di **€ 1.500,00**.

La Società risarcisce inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza:

- 15) **onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri** e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l'assicurazione, sino ad un importo massimo pari al **10%** dell'indennizzo, con il massimo di **€ 5.000,00**;
- 16) **spese per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare** al più vicino scarico i residui del sinistro, nonché le spese di rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento di macchinari, attrezzature, arredamento e merci sino alla concorrenza del **10% dell'indennizzo**;
- 17) **mancato godimento dei locali** occupati dall'Assicurato proprietario, per il tempo necessario al loro ripristino, nella misura dell'importo della pigione presumibile con il **massimo di 6 (sei) mesi e purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato**;
- 18) **perdita delle pigioni** dei locali assicurati locati a terzi, in ragione del tempo necessario al loro ripristino, per l'importo del canone percepito dall'Assicurato alla data del sinistro con il **massimo di 6 (sei) mesi e purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato**;
- 19) **costi di urbanizzazione** che dovessero gravare sull'Assicurato o che questi dovesse pagare ad Enti o all'Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, **purché risulti assicurata in polizza la partita fabbricato**, sino ad un importo massimo **del 5%** della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di **€ 5.000,00**.

Art. 1.2 - Limiti di indennizzo

Della somma assicurata per il contenuto, la Società, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più:

- a) del **10% con il massimo di € 3.000,00** per denaro e valori;
- b) **€ 12.000,00** per singolo oggetto per: tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte, argenteria, non costituenti merce dell'attività dichiarata;
- c) del **10% con il massimo di € 10.000,00** relativamente ad oggetti ed effetti personali posti nei locali ove si svolge l'attività dichiarata in polizza;
- d) del **20%** per merci e attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purché nella stessa ubicazione dell'attività principale indicata in polizza;
- e) del **10%** per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti, comprese le spese per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge.

Art. 1.3 – Indennità Aggiuntiva

La Società si obbliga ad indennizzare i danni da interruzione di attività in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai termini della Sezione Incendio. **Tali danni saranno riconosciuti a titolo d'indennità aggiuntiva con un importo supplementare pari al 10% (procento) di quello liquidato per le partite Fabbricato e Contenuto, indipendentemente dal verificarsi dell'interruzione di attività.**

Art. 1.4 - Ricorso Terzi (partita operante solo se espressamente richiamata in polizza)

La Società risponde, per ogni anno assicurativo e nel limite del massimale indicato in polizza per la predetta partita, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni cagionati alle cose dei terzi, vicini e/o locatari, da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. L'assicurazione comprende **i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche** o dell'utilizzo dei beni, **entro il massimale indicato in polizza e fino alla concorrenza del 10% dello stesso.**

La garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 1.5 - Operatività dell'assicurazione

L'assicurazione è operante a condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate sia corrispondente alle dichiarazioni riportate all'art. 1) Oggetto della copertura assicurativa.

Art. 1.6 - Esclusioni e delimitazioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni determinati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) i danni determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, infiltrazioni di acqua piovana;
- c) i danni determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;
- d) i danni indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precedentemente indicato all'art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione - punti 17), 18) e 19);
- e) i danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- f) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al p.to 8) - Atti vandalici e dolosi - i danni:
 - di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
 - verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità o rivolta, occupazione militare, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

- verificatisi in corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata;
 - verificatisi in occasione di esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
 - di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
 - da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
 - da dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
 - direttamente od indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, di qualsiasi natura;
 - di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo;
 - i guasti a fissi ed infissi avvenuti in occasione di furto;
- g) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al p.to 9) - Eventi atmosferici - i danni:
- a baracche in legno o plastica, chioschi non in muratura, pannelli solari e fotovoltaici, lucernari non in vetro antisfondamento, vetrate in genere, verande o fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti - anche se per temporanee esigenze di ripristino -, coperture pressostatiche, serre e quanto in essi riposto;
 - ad enti mobili all'aperto, tende esterne e installazioni consimili;
 - arrecati da sovraccarico neve a fabbricati non conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve, a tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati;
 - subiti da alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - da formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, anche piovana, penetrazione di acqua marina, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - da bagnamento all'interno del fabbricato che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto o alle coperture, alle pareti od ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici;
 - arrecati da gelo alle tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato, nonché a fabbricati che risultino sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 24 ore consecutive prima del sinistro;
- h) da bagnamento di merci la cui base di impilamento sia posta ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo;
- i) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 al p.to 14) - Rottura delle lastre di cristallo - i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di opera; nonché quelli derivanti da difettosa installazione e da vizio di costruzione;
- l) relativamente all'art. 1.1 al p.to 10) - Acqua condotta – le spese per ricercare, riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato;
- m) limitatamente alla garanzia Ricorso Terzi - di cui all'art. 1.4 -:
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sui mezzi stessi;
 - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

CONDIZIONI SPECIALI SEZIONE INCENDIO

(che integrano automaticamente le Condizioni Generali della Sezione Incendio)

1 - Colpa grave

A deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

2 - Buona fede

A parziale deroga dell'art. 7 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, l'omissione da parte dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

3 - Beni in leasing

Relativamente alla partita contenuto - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.

4 - Macchine elettroniche

Sono escluse dall'assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partita prevista dalla specifica Sezione Elettronica.

5 – Prezzo di vendita

Qualora a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, **purchè non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese**, l'indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.

6 - Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio

A parziale deroga della normativa contrattuale relativa alla Sezione A) Incendio, limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti Contraenti si riservano **la facoltà di recedere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni.**

Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l'estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05‰ (promille) già compreso in quelli indicati in polizza.

CONDIZIONI GENERALI SEZIONE FURTO

Premessa

Le coperture previste dalla presente Sezione Furto, possono essere prestate esclusivamente se presenti la copertura Incendio o, in alternativa, la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La presente assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto; la somma assicurata nonché i limiti d'indennizzo indicati alle singole estensioni, costituiscono l'importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo. La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto, posto nei locali dell'esercizio assicurato e nelle relative pertinenze e/o dipendenze, in relazione a furto purché l'autore si sia introdotto nei locali assicurati:

- 1. con rottura o scasso** delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le caratteristiche previste dalla descrizione indicata dall'art. 2.4 "Operatività dell'assicurazione", ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- 2. con uso di chiavi false**, grimaldelli o arnesi simili;
- 3. con uso di chiavi vere** smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'autorità competente prima del sinistro. L'assicurazione vale sino alle ore **24:00 del secondo giorno** successivo alla denuncia. In presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi la Società rimborserà le spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti, delle chiavi del sistema di allarme e quelle eventualmente necessarie per la riprogrammazione dell'antifurto, indipendentemente dal verificarsi del furto, **fino alla concorrenza di € 300,00**;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, commesso da persone rimaste nei locali all'insaputa dell'Assicurato **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne**;
- attraverso maglie di inferriate fisse o mobili** con rottura del vetro retrostante;
- durante il periodo di chiusura diurna e serale** con esposizione fra le ore **8:00** e le ore **21:00** e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
- durante l'orario di apertura al pubblico** e presenza di addetti all'esercizio, con rottura delle vetrine;
- furto commesso o agevolato da dipendenti dell'Assicurato**, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'esercizio, purché l'Assicurato ne denunci l'infedeltà all'Autorità competente ed esibisca la copia di tale denuncia alla Società. Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al **10%** della somma assicurata con il massimo di **€ 500,00 per il denaro**;
- furto commesso utilizzando**, per l'asportazione degli enti assicurati, **veicoli che si trovano nei locali** indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato. In tal caso **la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'indennizzo restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato** stesso;
- rapina od estorsione** avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- furto e/o rapina di merci**; attrezzatura e arredamento **quando si trovano temporaneamente** in deposito, riparazione o lavorazione **presso terzi**, sino ad un importo massimo del **10% della somma assicurata per il contenuto** con il massimo di **€ 2.000,00**;
- furto e/o rapina di merci attrezzatura** e arredamento **durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre** e mercati nel territorio italiano, purché i beni siano riposti in locali aventi caratteristiche conformi a quanto previsto dall'art. 2.4 della presente sezione. **Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 2.000,00**
- furto di fissi e infissi e/o guasti cagionati dai ladri** ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle casseforti ed agli armadi corazzati, al contenuto in genere verificatisi in occasione del furto o della rapina/estorsione tentati o consumati. **Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il limite di € 2.500,00.**

Art. 2.2 - Portavalori

La Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicurativo, **un massimo di € 2.000,00 per la perdita di denaro e valori avvenuti all'esterno dei locali dell'attività assicurata** in conseguenza di:

- scippo e/o rapina;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano detti valori e denaro;
- furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto esterno del denaro e dei valori;

purché subiti dal titolare, da suoi familiari o addetti dell'attività stessa iscritti a libro paga durante lo svolgimento del servizio di portavalori inerente l'esercizio assicurato.

Le garanzie vengono prestate a condizione che:

- **dette persone incaricate del trasporto esterno dei valori siano di età non inferiore a 18 anni nè superiore a 75 anni;**
- gli eventi previsti dalla presente clausola si verifichino durante il trasporto al domicilio del titolare, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa e comunque nell'ambito della provincia ove è ubicato il rischio assicurato e di quelle limitrofe.

La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro.

Art. 2.3 - Limiti di indennizzo

Della somma assicurata la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:

a) del 20% con il massimo di € 1.500,00 per denaro e valori ovunque riposti. Tale limite di indennizzo s'intende elevato sino al 50% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 nel caso detti beni siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato; a condizione che tali difese vengano violate:

- mediante rottura e/o scasso;
- con l'uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
- in occasione di rapina e/o estorsione anche se iniziata all'esterno dei locali.

Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese;

- b) di € 8.000,00 per singolo oggetto per:** tappeti, quadri, arazzi, oggetti d'arte, argenteria, non costituenti merci dell'attività dichiarata;
- c) del 10% con il massimo di € 1.500,00 per oggetti ed effetti d'uso personale posti nei locali ove si svolge l'attività assicurata;**
- d) del 10% con il massimo di € 1.000,00 per preziosi relativi al contenuto dell'abitazione comunicante con i locali dell'Azienda e non costituenti merce dell'attività dichiarata;**
- e) del 10% per merci e attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purché nella stessa ubicazione indicata in polizza;**
- f) del 10% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge.**

Art. 2.4 - Operatività dell'assicurazione

L'assicurazione furto è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate, comprese le pertinenze e/o le dipendenze, siano dotate di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto segue:

- a) le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno e/o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 metri in linea verticale dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, ovvero senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;**
- b) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:**

- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate solo mediante forzatura delle protezioni stesse.

In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto su indicato, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.

Salvo i casi previsti dall'art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione - **la garanzia furto non è operante qualora per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione** sopra indicati oppure qualora risulti che il furto sia stato commesso attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Art. 2.5 - Esclusioni e delimitazioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- b) i danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocati dall'accelerazione artificiale del nucleo dell'atomo purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) i danni agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non conviventi;
- d) i danni avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno. Per i valori, i preziosi ed il denaro, la sospensione decorre invece dalle ore 24:00 del decimo giorno;
- e) i danni verificatisi in occasione di eventi atmosferici, trombe d'aria, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- f) i danni indiretti quali i profitti sperati, mancato godimento o uso, mancato reddito o altri eventuali pregiudizi che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

Art. 2.6 – Delimitazione degli scoperti

In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del **30%**. In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile senza tener conto degli scoperti che verranno detratti successivamente dagli importi così calcolati.

CONDIZIONI SPECIALI SEZIONE FURTO

(che integrano automaticamente le Condizioni Generali della Sezione Furto)

1 - Rischi speciali

Qualora l'assicurazione sia riferita ai rischi identificati con i seguenti codici di attività: **AL13 Olio di oliva – CH06 Laboratori chimico-farmaceutici – ME02 Apparecchiature e componenti elettronici – ME03 Argenteria – ME09 Elettrodomestici compresi audiovisivi – PE01 Articoli in pelle – TE01 Abiti e confezioni in genere – TE08 Maglierie – VA03 Elettrauto, officine auto** - la Società corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo sotto deduzione di una franchigia assoluta pari al 10% della somma assicurata, relativa alle singole garanzie, con il minimo di € 150,00.

Per le garanzie che prevedono scoperti e/o franchigie inferiori al suddetto importo l'indennizzo verrà effettuato esclusivamente con l'applicazione di detto scoperto; tuttavia il medesimo non verrà ulteriormente dedotto nel caso in cui gli scoperti e/o franchigie previste risultassero superiori.

2 - Beni in leasing

Relativamente alla partita contenuto - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.

3 – Prezzo di vendita

Qualora a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, **purchè non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese**, l'indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.

4 - Macchine elettroniche

Sono escluse dall'assicurazione le macchine elettroniche qualora le stesse siano già assicurate con la partita prevista dalla specifica Sezione Elettronica.

CONDIZIONI GENERALI SEZIONE ELETTRONICA

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La presente assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto; la somma assicurata nonché i limiti d'indennizzo indicati alle singole estensioni, costituiscono l'importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo. La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche da qualunque evento non espressamente escluso dal successivo art. 3.3 - Esclusioni e delimitazioni.

La garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro; salvo quanto diversamente previsto per i danni:

- 1) **a strumenti e/o apparecchiature elettromedicali** garantiti sino ad un importo massimo pari **al 20%** della somma assicurata per le macchine elettroniche con il limite di **€ 5.000,00** con applicazione di una franchigia di **€ 250,00** per sinistro;
- 2) **ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature**, ai registratori di cassa e ai terminali P.O.S. assicurati e di esclusiva pertinenza degli stessi, ad eccezione delle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Nell'ambito di tale garanzia sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti conduttori esterni. Il danno è garantito sino ad un importo massimo pari **al 10%** della somma assicurata per le macchine elettroniche con applicazione di una franchigia di **€ 100,00** per sinistro.

La Società indennizza inoltre:

- 3) **onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri** e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l'assicurazione sino ad un importo massimo pari **al 10%** dell'indennizzo;
- 4) **spese per demolire, sgomberare e trasportare** al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione, e il ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche sino ad un importo massimo pari **al 10%** dell'indennizzo.

Art. 3.2 - Aumento dell'indennizzo

La Società si obbliga a riconoscere all'Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del **20%** di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dal precedente articolo 3.1 - Oggetto dell'assicurazione - per il danno materiale e diretto per:

- a) i costi necessari sostenuti dall'Assicurato per:
 - la sostituzione dei "supporti dati" danneggiati e/o distrutti nonché per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri);
 - la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in "licenza d'uso" distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi.

La garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 100.00;

- b) i costi supplementari di elaborazione dati per la continuazione dell'attività costituiti da:
 - spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali P.O.S. per il tempo necessario alla loro riparazione in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente Sezione;
 - spese di personale esterno necessario per l'utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive;
 - spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive.

La garanzia viene prestata a partire dal 2° giorno dal momento in cui insorgono i costi supplementari di elaborazione.

Art. 3.3 - Esclusioni e delimitazioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e/o guasti:

- a) **determinati da dolo dell'Assicurato;**
- b) **di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;**

- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore;
- f) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, ovvero:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione a monte degli impianti stessi sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano dotati di adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme d'installazione previste dal costruttore e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature;

- g) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- h) attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- i) ai tubi e a valvole elettroniche nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- j) a telefoni cellulari, apparecchi ad impiego mobile (es pc portatili), pannelli solari e fotovoltaici;
- k) causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- l) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine.

In relazione alle garanzie aggiuntive di cui all'art 3.2 - Aumento dell'indennizzo lettera a) la Società non risponde dei danni dovuti:

- m) ad errata registrazione (di programmazione, di iscrizione, di inserimento);
- n) a cancellature conseguenti ad errori di ogni genere od a cestinatura per svista;
- o) a perdita di dati memorizzati causata dall'azione di campi magnetici.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.

In relazione alla garanzia prestata dall'art. 3.2 - Aumento dell'indennizzo lettera b) la Società non risponde dei costi supplementari di elaborazione dovuti a:

- p) limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza delle macchine elettroniche assicurate da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- q) eventuale indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il riacquisto degli enti distrutti o danneggiati;
- r) modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle macchine elettroniche distrutte o danneggiate.

CONDIZIONI SPECIALI SEZIONE ELETTRONICA

(che integrano automaticamente le Condizioni Generali della Sezione Elettronica)

1 - Buona fede

A parziale deroga dell'art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, l'omissione da parte dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata. **Tale condizione non è operante per le dichiarazioni riguardanti le circostanze aggravanti per il rischio furto.**

2 - Atti vandalici e dolosi

I danni materiali e diretti alle macchine elettroniche causati da: atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, saranno indennizzati con applicazione di uno scoperto pari al **10%** dell'importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di **€ 250,00** fermi i limiti di indennizzo previsti dall'art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione.

Ai fini della presente garanzia i danni a distributori automatici per la vendita di merci, purché fissati stabilmente all'interno o all'esterno dei locali dell'esercizio sono garantiti sino ad un importo massimo di **€ 2.000,00** per ogni anno assicurativo ferma l'applicazione del suddetto scoperto.

Sono esclusi da tale estensione di garanzia i danni:

- di imbrattamento o deturpamento di apparecchiature elettroniche e/o distributori automatici di merci, poste all'esterno dei locali;
- direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo di qualsiasi natura;
- di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronica.

3 - Operatività dell'assicurazione per il furto

L'assicurazione furto, è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano dotati di mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto segue:

- le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno o con fabbricati e/o porzioni di essi, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 metri, in linea verticale, dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno e cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
 - serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci con dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate, solo mediante forzatura delle protezioni stesse.

In caso di sinistro, avvenuto quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato, la Società corrisponderà all'Assicurato l'**80%** dell'indennizzo, restando il **20%** rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per commettere il furto.

Sono comunque esclusi, dalla garanzia, i danni di furto e/o atto vandalico qualora, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e/o di protezione sopraindicati.
L'eventuale scoperto previsto nel caso sopraindicato verrà applicato in aggiunta alle franchigie previste dall'Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione - fermi i limiti di indennizzo.

4 - Macchine elettroniche

Se dal contratto risulta che le macchine elettroniche sono assicurate con la presente Sezione, il valore delle stesse non verrà considerato nell'ambito delle partite assicurate per il contenuto di cui alle Sezioni Incendio e Furto.

5 - Beni in leasing

Relativamente alla partita macchine elettroniche - salvo diversa pattuizione - sono esclusi dall'assicurazione i beni in leasing già coperti da altra assicurazione; pertanto tali enti non vengono considerati ai fini della determinazione del valore delle cose assicurate.

CONDIZIONI GENERALI SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 4.1 – Oggetto dell'assicurazione

1) Responsabilità civile verso i terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

2) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O.) **La Società, entro limite RCO per danni a persona indicato in polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:**

- a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata **un'invalidità permanente** calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, debitamente approvata. **Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con una franchigia di € 5.000,00.**

La garanzia che precede è estesa agli infortuni sofferti dai soci dell'Assicurato, purché regolarmente iscritti all'INAIL, ma limitatamente:

- **all'azione di rivalsa che l'INAIL stesso può esperire ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto;**

- alle pretese di responsabilità civile che gli eredi del socio possono avanzare in caso di sua morte per infortunio indennizzabile dall'INAIL e per somme che eccedano quanto dovuto dall'INAIL stesso.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Tuttavia non costituirà motivo di decadenza il fatto che l'Assicurato non sia in regola nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, con gli obblighi per l'assicurazione di legge, a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

3) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge e prestatori di lavoro temporaneo.

1. La garanzia di responsabilità civile verso terzi vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro – escluse le malattie professionali – dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge;
2. Per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro temporaneo di cui si avvale ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, nonché da personale con rapporto di lavoro previsto dal D.Lgs. 276 del 24 Ottobre 2003 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, nell'esercizio delle attività per le quali è prestata l'assicurazione. **La garanzia opera a condizione che i prestatori d'opera siano forniti ed utilizzati nel pieno rispetto delle norme della legge 196/1997 e del D.Lgs. 276/2003 sia da parte dell'Assicurato che da parte dell'impresa fornitrice.**

La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs 23.2.2000 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, esperite direttamente dall'INAIL, o dall'impresa fornitrice dei prestatori di lavoro temporaneo.

Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale per sinistro e per persona convenuto per l'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) , restando inteso che lo stesso rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella di responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge.

Art. 4.2 – Estensioni di garanzia

La garanzia comprende anche la responsabilità civile dell'Assicurato derivante:

1. **dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati** indicati in polizza e adibiti all'esercizio dell'attività assicurata, comprese le dipendenze e gli spazi adiacenti di pertinenza di fabbricato anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi di alto fusto, gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, comprese antenne o paraboliche radio-telericeventi.

La garanzia comprende i danni:

- **da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogna** purché conseguenti a rotture accidentali, occlusioni di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato. **Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua e rigurgiti di fogne la garanzia è prestata fino ad un massimo risarcimento di € 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro;**
2. **da lavori di ordinaria manutenzione** dei fabbricati ove è svolta l'attività, effettuati in economia e/o affidati a terzi;
 3. **dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne** in genere, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque nel territorio Italiano; qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di **€ 150,00** per sinistro;
 4. **dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati**, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stands;
 5. **dall'uso**, nell'ambito dell'esercizio assicurato, di apparecchiature elettroniche in genere poste a servizio del pubblico, di **macchine automatiche** per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti l'attività;

6. dall'esercizio di **mense e spacci aziendali**, con accesso occasionale di terzi estranei;
7. **dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali**, svolti in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso siti all'interno dell'Azienda;
8. **dallo svolgimento del servizio antincendio** interno oppure dall'intervento diretto degli addetti dell'Azienda per tale scopo;
9. **dall'organizzazione di visite guidate** all'interno dell'Azienda per dimostrazione di prodotti, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi;
10. **dall'impiego da parte dell'Assicurato** o dei propri dipendenti **di biciclette e mezzi di trasporto a mano**, sia all'interno che all'esterno delle aree occupate dall'Assicurato;
11. **dal possesso di cani anche** da guardia compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani;
12. **dall'esistenza di servizio di vigilanza** affidato a guardianaggio anche armato;
13. **dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell'Assicurato** o da lui detenute; tale estensione di garanzia viene prestata con un limite di risarcimento pari al **10%** del massimale stabilito in polizza per ogni anno assicurativo.

L'assicurazione di cui alla presente Sezione è inoltre estesa ai danni:

14. **diretti e materiali ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico** ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Tale estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di **€ 20.000,00** per sinistro e anno assicurativo con applicazione di una franchigia di **€ 150,00** per ogni mezzo danneggiato;
15. **diretti e materiali ai veicoli di terzi e dipendenti**, trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori o posteggiati negli spazi di pertinenza dell'esercizio: dalla garanzia sono esclusi i danni da furto e quelli conseguenti a mancato uso ed il massimo risarcimento viene fissato in **€ 20.000,00** per anno assicurativo con applicazione di una franchigia di **€ 250,00** per ogni veicolo, sia esso o meno in consegna e custodia dell'Assicurato;
16. **conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna**, rifornimento di merci;
17. **cagionati dallo smercio delle cose vendute o consegnate**, fatta eccezione per quelli derivanti da loro vizio originario. Tuttavia per i generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria venduti e/o consegnati o somministrati nell'Azienda, l'assicurazione s'intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. **Sono comunque esclusi dall'assicurazione i danni subiti dalle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni ed i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità. In ogni caso la presente garanzia è operante durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque entro un anno dalla consegna. Per questa garanzia il massimale per sinistro rappresenta il limite di risarcimento annuo;**
18. **derivanti da posa in opera e/o installazione delle cose che sono oggetto dell'attività assicurata (lavoro presso terzi)**, compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi. Tale estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di **€ 20.000,00** per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia di **€ 250,00** per sinistro;
19. **cagionati a terzi da dipendenti a libro paga in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli**, di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. L'assicurazione è valida purchè i medesimi veicoli non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, ed inoltre è valida anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia vale nel territorio Italiano ed è prestata previa applicazione di una franchigia di **€ 250,00** per sinistro;
20. **derivanti dalla responsabilità personale dei dirigenti, quadri e altri dipendenti**, compresi famigliari coadiuvanti, per danni arrecati a terzi e/o ai dipendenti, in conseguenza dello svolgimento degli incarichi loro attribuiti in qualità di **RAPPRESENTANTI** dei lavoratori per la sicurezza e ciò ai sensi della legge 81/2008;
21. **derivanti dal sollevamento con mezzi meccanici** per operazioni di carico e scarico da parte dell'Assicurato o dei propri dipendenti anche all'esterno delle aree dove viene svolta l'attività. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia **€ 150,00** per sinistro;
22. **da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi**, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di risarcimento di **€ 30.000,00** per anno assicurativo con applicazione di uno scoperto pari al **10%** del risarcimento con il minimo di **€ 500,00** per sinistro;

- 23. a cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia** nei locali dell'attività indicata in polizza con un limite di risarcimento di **€ 15.000,00**. La garanzia è prestata previa applicazione di uno **scoperto del 10% con il minimo di € 250,00**. **Dalla garanzia sono esclusi i danni da incendio e furto e i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori e non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;**
- 24. da distruzione e deterioramento di cose di proprietà** dei dipendenti dell'Assicurato, portate o in deposito nell'ambito dell'esercizio assicurato, sempre che i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato a termini di Legge. **Dalla garanzia sono esclusi i danni da incendio e furto, gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli** - salvo quanto previsto al precedente punto **15** - del presente articolo - e natanti in genere e cose in essi contenute;
- 25. da inquinamento conseguente a rottura accidentale** di impianti e condutture del fabbricato assicurato, provocato da sostanze di qualsiasi natura emesse o fuoriuscite dagli stessi e che provochino, congiuntamente o disgiuntamente, contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo. La garanzia è operante sino ad un massimo risarcimento **€ 15.000,00 per sinistro ed anno assicurativo** previa applicazione di uno **scoperto pari al 10%** con il minimo **€ 2.500,00** per ogni sinistro;
- 26. da errato trattamento dei dati personali da parte dell'Assicurato**, ai sensi della legge 196/2003 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. **La garanzia è prestata sino ad un massimo risarcimento di € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo** previa applicazione di uno scoperto pari al **10%** con il minimo di **€ 1.000,00** per ogni sinistro;
- 27. da responsabilità personale di tutti i dipendenti.** L'assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Art. 4.3 – Estensione territoriale

L'assicurazione responsabilità civile verso Terzi, vale per i danni che avvengano in tutti i paesi del mondo, esclusi USA e Canada.

Per quanto riguarda il rischio della responsabilità civile verso prestatori di lavoro, la garanzia vale in tutto il mondo.

Art. 4.4 – Esclusioni e delimitazioni

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni derivanti da:

- a) **detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- b) **detenzione o impiego di esplosivi;**
- c) **malattie professionali da qualunque causa determinate.**

L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

- d) **da furto o rapina;**
- e) **da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate, di veicoli a motore, carrelli o macchine operatrici; nonché da navigazione di natanti a motore, da impiego di aeromobili;**
- f) **da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;**
- g) **da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali del fabbricato;**
- h) **da spargimento d'acqua causato da rottura derivante da gelo di condutture installate o interrate all'esterno del fabbricato;**

- i) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- j) a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'art. 4.2 – Estensioni di garanzia punti 13), 15) 23) e 24);
- k) alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- l) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o riparazione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- m) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati;
- n) da inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da:
 - produzione, distribuzione, manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o natura l'amianto;
 - emissione di onde e campi elettromagnetici;
- o) da interruzioni, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- p) derivanti da lavori di ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni nonché i lavori di straordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 81/2008;
- q) subiti da persone che, ai fini dell'assicurazione R.C.T., non sono considerate terzi; ovvero:
 - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
 - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto;
 - i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
 - i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 4.5 – Variazione del numero degli addetti

La Società rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art.1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che il numero degli addetti risulti superiore di **una** sola unità rispetto a quanto indicato nelle Condizioni contrattuali e nel Modulo di Adesione.

CONDIZIONI SPECIALI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

(che integrano automaticamente le Condizioni Generali della Sezione Responsabilità Civile quando esse siano riferite ai rischi sottoindicati)

1 – Lavanderie, tintorie, stirerie

L'assicurazione comprende – a parziale deroga dell'art. 4.4 - Esclusioni e delimitazioni – **lett j) e k)** – i danni cagionati alle cose sulle quali si eseguono lavorazioni. La garanzia è prestata sino ad un importo massimo di **€ 2.500,00** per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del **10%** con il minimo di **€ 150,00**.

2 – Officine meccaniche, Carrozzerie, Gommisti ed Elettrauto

A parziale deroga dell'art.4.4 – Esclusioni e delimitazioni – **lett j) e k)** l'assicurazione comprende i danni:

- cagionati ai veicoli, in consegna o custodia, in seguito ad operazioni di movimentazione manuale, sistemazione e/o caduta degli stessi dai ponti sollevatori e simili;
- subiti dai veicoli in consegna e custodia all'Assicurato, per lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, purchè detti danni si verificano nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione.

Sono esclusi i danni:

- che siano diretta conseguenza degli interventi di riparazione o manutenzione effettuati sui veicoli oggetto di lavorazione;
- da incendio e furto nonchè quelli previsti dalla legge 990/69 e successive modificazioni;
- alle cose trasportate o rimorchiate;
- alle cose trovantisi sui veicoli stessi.

La garanzia è prestata sino ad un massimo risarcimento **€ 20.000,00**, per sinistro e anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto pari al **20%** con il minimo **€ 500,00** per sinistro.

3 – Cessione di lavori in subappalto

Premesso che l'Assicurato appalta o subappalta ad altre imprese – regolarmente costituite – lavori, servizi e/o prestazioni in genere attinenti l'attività assicurata dichiarata in polizza, in misura non superiore **al 20% di ogni singola opera**, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 4.4 – Esclusioni e delimitazioni – **lett q)** l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato:

- per danni cagionati a terzi dai subappaltatori ed i loro dipendenti mentre eseguono i lavori medesimi;
- per gli infortuni subiti in occasione di lavoro dai subappaltatori e loro dipendenti in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

4 – Danni a condutture e impianti sotterranei

A parziale deroga dell'art. 4.4 – Esclusioni e delimitazioni – **lett m)** l'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. **La garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari a € 5.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia pari a € 500,00 per sinistro.**

CONDIZIONE PARTICOLARE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (valida solo se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

B) Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione del fabbricato

A parziale deroga dell'art. 4.1 – Oggetto dell'assicurazione – la garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza, comprese le dipendenze, le recinzioni e gli impianti a servizio dei fabbricati stessi.

In conseguenza di quanto sopra, la garanzia della presente Sezione è limitata ai rischi previsti all'art. 4.2 – Estensioni di garanzia - punti 1) 2) 13) e 22).

Qualora la presente garanzia debba essere applicata per fabbricati locati a terzi l'assicurazione vale per l'Assicurato nella sua qualità di proprietario dell'immobile ed al locatario nella sua qualità di conduttore del medesimo; inoltre, gli stessi in tale ambito, vengono considerati terzi tra loro. La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempre che l'Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.

CONDIZIONI GENERALI SEZIONE ASSISTENZA

Per usufruire del servizio di Assistenza, l'Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operativa contattabile tramite i seguenti recapiti telefonici attivi 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno:

dall'Italia 800 18.50.26
dall'estero +39 011.742.56.65
fax +39 011 742.55.88

Per richiedere l'Assistenza è necessario comunicare:

- **le proprie generalità;**
- **il numero di polizza;**
- **il tipo di prestazione richiesta;**
- **il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.**

DEFINIZIONI VALIDE PER LA GARANZIA ASSISTENZA

Centrale Operativa

La Società presta il servizio di assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., con sede in Via Santa Maria,11 – Torino, in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008.

Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a garantire le seguenti prestazioni per i locali adibiti all'attività indicata in polizza e oggetto della copertura, ovvero:

- a) **invio di un idraulico** per interventi di urgenza, al verificarsi di una rottura, una otturazione oppure un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico nell'esercizio assicurato che provochino un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile.
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l'esercizio dell'Assicurato, un idraulico per l'intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese **entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo.**
Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l'idraulico, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;
- b) **invio di un elettricista** per interventi di urgenza al verificarsi di un guasto all'impianto elettrico.
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l'esercizio dell'Assicurato, un elettricista per l'intervento necessario.
La Società sosterrà le relative spese **entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l'elettricista, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;**
- c) **invio di un fabbro** per interventi di urgenza, quando a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi o mal funzionamento della serratura non sia possibile l'ingresso nell'esercizio assicurato; oppure quando, a seguito di forzatura o tentata forzatura, non sia possibile chiudere la porta d'ingresso del medesimo. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente presso l'esercizio assicurato, un fabbro per l'intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese **entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire il fabbro, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, entro il limite massimo per sinistro di € 175,00 con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;**

- d) **servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere**, ovvero la Centrale Operativa ricercherà un artigiano che necessiti all'Assicurato per motivi diversi da quelli precisati ai punti a) b) c) e quindi non per situazioni di emergenza o di urgenza. **Le relative spese saranno interamente a carico dell'Assicurato stesso;**
- e) **servizio di segnalazione guasti**, ovvero qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all'impianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell'esercizio assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire all'Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende interessate ed eventualmente a segnalare direttamente la presenza del guasto;
- f) **rientro dell'Assicurato a causa di sinistro** avvenuto nell'esercizio assicurato, ovvero qualora l'Assicurato si trovi in viaggio - anche all'estero - e sia costretto ad anticipare il proprio rientro a seguito di furto, incendio o scoppio verificatisi nell'esercizio assicurato, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il rientro dell'Assicurato col mezzo di trasporto più idoneo e la Società sosterrà le spese di viaggio **entro il limite massimo di € 225,00** per evento;
- g) **servizio di sorveglianza**, qualora a seguito di furto o tentato furto siano stati resi inefficaci i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali dell'esercizio assicurato, la Centrale Operativa provvederà a reperire e a mettere a disposizione dell'Assicurato **entro 2 ore dalla sua richiesta**, una guardia giurata, in attesa dell'invio degli artigiani per il ripristino dei suddetti mezzi di chiusura. **La Società sosterrà la relativa spesa sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento dopodiché il costo della guardia giurata resta a carico dell'Assicurato.**

Art. 5.2 –Assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro

La Società garantisce le prestazioni relative all'assistenza sanitaria sui luoghi di lavoro presso i locali dell'esercizio assicurato durante gli orari lavorativi nei confronti del titolare dell'attività, dei dipendenti, nonché dei visitatori dell'azienda, ovvero:

- **reperimento ed invio di un'ambulanza** a seguito di infortunio o malattia degli Assicurati;
- **trasferimento degli Assicurati in centri ospedalieri di alta specializzazione** ovunque nel mondo (costi a carico dell'Assicurato) in caso di infortunio o malattia non curabile nell'ambito della regione di residenza. La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo che l'Equipe medica della Centrale Operativa giudicherà più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, autoambulanza, treno) se necessario con accompagnatore medico, previo accordi con l'Assicurato. **I costi dei trasferimenti saranno concordati preventivamente con l'Assicurato.** **Le prestazioni suindicate hanno efficacia unicamente a seguito di preventivo contatto con la Centrale Operativa e l'attivazione da parte di quest'ultima.**

Art. 5.3 - Esclusioni e delimitazioni

Le prestazioni assicurative da parte della Società non sono dovute nei seguenti casi:

- a) disposizioni delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa;
 - b) guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;
 - c) movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - d) sinistri cagionati con dolo dell'Assicurato;
 - e) sinistri riguardanti fabbricati locati a terzi;
 - f) sinistri riguardanti: supermercati con superficie complessiva superiore a 1000 metri quadrati, cinematografi, pubblici uffici e similari, alberghi, nonché attività di gestione parcheggi;
 - g) per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa dovuto a cause di forza maggiore;
- sono inoltre esclusi:
- h) i costi dei materiali e/o pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi di cui ai punti a) b) c) dell'art. 5.1 Oggetto dell'assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI SEZIONE TUTELA LEGALE

In relazione alla normativa introdotta dal **D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164**, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

D.A.S Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – di seguito denominata DAS con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B - Tel. 045/8378901 - Fax (045) 8351023.

Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, nei limiti del massimale indicato in polizza, il rischio delle seguenti spese che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia:

- di assistenza stragiudiziale;
- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia, in caso di condanna penale;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove di difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di **€ 1.000,00**;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite di **€ 10.000,00**.
L'importo della cauzione sarà anticipato da parte di DAS a condizione che sia garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali saranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza nonché l'IVA sulle parcelle dei professionisti.

Art. 6.2 – Ambito delle prestazioni

Opzione A) - Difesa Penale –

Con riferimento all'art. 6.1 – Oggetto dell'assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria attività d'impresa, dichiarata in polizza:

- sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi, a parziale deroga dell'art. **6.5 - Esclusioni e delimitazioni** -, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

Persone assicurate

La garanzia opera per:

- liberi professionisti e ditte individuali: titolare, dipendenti iscritti nei libri paga, collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente e familiari-collaboratori;
- Società di persone: soci, dipendenti iscritti a libri paga, collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente e familiari-collaboratori;

- Società di capitali: amministratori e dipendenti iscritti a libri paga, collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente.

Opzione B) - Difesa Penale e Civile

Con riferimento all'art. 6.1 – Oggetto dell'assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria attività d'impresa dichiarata in polizza:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all'art. **6.5 - Esclusioni e delimitazioni** -, i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a **€ 500,00** relative a:
 - contratti di fornitura/prestazioni di beni/servizi da lui commissionati e/o ricevuti;
 - le controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove è svolta l'attività;
 - contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, purché questi risultino regolarmente iscritti nei libri paga e collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente.

Tale garanzia vale per i sinistri che si verificano e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera, in estensione a quanto previsto dall'art. 6.3 – Estensione Territoriale;

- d) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. **La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di responsabilità civile operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.**

Persone assicurate

Oltre che a favore del Contraente, le garanzie di cui alle lettere a) b) e d) operano anche per:

- liberi professionisti e le ditte individuali: dipendenti iscritti nei libri paga, collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente e familiari-collaboratori;
- Società di persone: soci, dipendenti iscritti nei libri paga, collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente e familiari-collaboratori;
- Società di capitali: amministratori e dipendenti iscritti a libri paga e collaboratori regolarmente inquadrati ai sensi della normativa vigente.

Art. 6.3 - Estensione territoriale

Per tutti i rischi le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- **in tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;**
- **in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi, salvo che sia espressamente prevista nella singola copertura un'estensione territoriale più ampia.**

Art. 6.4 – Insorgenza del sinistro – operatività della garanzia assicurativa

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di opposizione o ricorso a sanzioni amministrative;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.

Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l'insorgenza del sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno dei stipulanti.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento – fatto nei quali siano coinvolte anche una o più persone assicurate.

In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia sarà prestata a favore dell'Assicurato/Contraente.

Art. 6.5 - Esclusioni e delimitazioni

La garanzia non comprende:

- a. i danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico o radioattivo;**
- b. le vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l'Assicurato effettui;**
- c. le controversie con Istituti o Enti pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali (Inps, Inail, ecc.);**
- d. le controversie e procedimenti penali riferibili a immobili diversi da quelli ove è svolta l'attività, indicati in polizza;**
- e. le operazioni relative all'acquisto o costruzione di beni immobili;**
- f. l'acquisto di beni mobili registrati;**
- g. gli eventi connessi alla proprietà o all'uso di veicoli a motore, imbarcazioni e aerei;**
- h. le controversie relative a rapporti tra Soci e/o Amministratori e operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria, acquisto o cessione di Azienda;**
- i. le controversie in materia amministrativa, fiscale o tributaria;**
- j. controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale.**

NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONI INCENDIO – FURTO – ELETTRONICA

Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e /o salvare le cose assicurate;**
- b) darne avviso in forma scritta al Contraente entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; a tal fine, l'Assicurato potrà utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" disponibile presso la Filiale dove ha aderito alla Convenzione.**

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- c) fare – nei cinque giorni successivi – relativamente ai sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio, furto, rapina, estorsione (se compresi in copertura) – dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Contraente ovvero alla Filiale dove ha aderito alla Convenzione;**

- d) conservare – fino all'avvenuto accertamento del danno da parte della Società - le tracce ed i residui del sinistro, senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
- e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico della Società secondo il disposto dell'art. 1914 del Codice Civile;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Il Contraente deve trasmettere alla Società i documenti di cui alle lettere b) e c) entro dieci giorni dal ricevimento ed allegare copia del Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Per eventuali necessità inerenti il sinistro, l'Assicurato potrà contattare, dal Lunedì al Venerdì, il numero verde 800115325 dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

Art. 7.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 7.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 7.4 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli "Obblighi in caso di sinistro" dell'art. 7.1;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 7.5 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le

Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 7.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita o Sezione di polizza secondo i seguenti criteri:

a) **per il Fabbricato:** stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell'area -, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti; l'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro due anni dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società;

b) **per il Contenuto: macchinario – attrezzatura e arredamento, escluse le merci** come differenza fra il valore di rimpiazzo degli enti assicurati al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo stato d'uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante. L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società.

Finché ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore commerciale.

La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato;

c) **per le Merci:** si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario;

d) **per le Lastre:** l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi;

e) **per le Macchine Elettroniche:**

– in caso di danno suscettibile di riparazione, si stima l'importo totale della spesa per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del sinistro;

– in caso di danno non suscettibile di riparazione si stima il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al costo di rimpiazzo a nuovo del medesimo.

Qualora trattasi di apparecchiature che non siano in stato di attività, il risarcimento verrà effettuato sulla base del valore allo stato d'uso di conservazione e di ogni altra circostanza concomitante.

Le spese di demolizione, smaltimento e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art. 7.6 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto alla parte d'indennizzo relativa al pregiudizio che ne deriva.

Art. 7.7 - Riduzione delle somme assicurate

In caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.

Art. 7.8 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 7.9 - Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, **la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

Art. 7.10 - Recupero delle cose rubate (valida solo per la Sezione Furto)

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società.

Art. 7.11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro sarà cura esclusivamente dell'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato al soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione oppure all'Assicurato con il consenso del soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Art. 7.12 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti **dall'art. 1.6 - lett. a) – dall'art. 2.5 - lettera c) e dall'art. 3.3 lett. a).**

Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento può richiedere:

- l'attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

Art. 7.13 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata, maggiorata dell'indennizzo di cui agli art. 1.3 – Indennità aggiuntiva e 3.2 – Aumento dell'indennizzo, fermo restando il limite del Valore di ricostruzione a nuovo come previsto all'art. 1908 del Codice Civile.

Art. 7.14 - Anticipo indennizzi

La Società anticipa un importo fino al **50%** dell'ammontare presumibilmente indennizzabile e sino ad un massimo di **€ 50.000,00** in base alle risultanze acquisite sul valore allo stato d'uso, purchè:

- non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del sinistro;
- l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della "denuncia circostanziata del sinistro";
- il presumibile indennizzo non sia inferiore a **€ 100.000,00**;
- non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato.

In presenza di tali requisiti, la Società provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato.

Art. 7.15 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, delle Società controllate e/o collegate, dei suoi familiari, soci ed amministratori, a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.

NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 7.16 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- darne avviso in forma scritta al Contraente entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; a tal fine, l'Assicurato potrà utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" disponibile presso la Filiale dove ha aderito alla Convenzione.
- far seguire, nel più breve tempo possibile, eventuali documenti e atti giudiziari o amministrativi a lui successivamente pervenuti.

Il Contraente dovrà trasmettere alla Società, entro dieci giorni, copia del modulo di denuncia sinistro, allegando copia del Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato.

Inoltre:

agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO):

- a. denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e ciò entro tre giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta;
- b. dare avviso alla Società non appena ne hanno avuto notizia, se per l'infortunio è iniziato un procedimento penale;
- c. dare indicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli Art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute sino alla data di stipula del presente contratto, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguardi la vertenza.

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

L'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Per eventuali necessità inerenti il sinistro, l'Assicurato potrà contattare il Numero Verde 800115325 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

Art. 7.17 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a indicare a ciascuno di essi il nominativo di tutti gli altri.

Art.7.18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

In sede di giudizio penale le spese di assistenza sono sostenute dalla Società fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 7.19 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia sia prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 7.20 - Assicurazione parziale - deroga alla riduzione proporzionale del risarcimento

Qualora il numero degli addetti all'attività assicurata, al momento del sinistro, risulti superiore al numero di cinque unità, resta inteso che la Società applicherà la riduzione proporzionale del risarcimento, prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, a condizione che il numero totale degli addetti superi le **sei** unità e per la sola parte eccedente.

NORME IN CASO DI SINISTRO SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 7.21 – Denuncia del sinistro e scelta del legale

In caso di insorgenza del sinistro, l'Assicurato deve:

- **denunciare l'evento entro tre giorni ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; a tal fine, l'Assicurato potrà utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" disponibile presso la Filiale dove ha aderito alla Convenzione.**
- **allegare tutti gli atti e documenti di cui al successivo art. 7.22 – Fornitura dei documenti –**

Il Contraente dovrà trasmettere alla Società copia del Modulo di denuncia di sinistro - entro i successivi tre giorni da quando avrà ricevuto la denuncia - allegando, oltre a tutta la documentazione e agli atti relativi, copia del Modulo di Adesione sottoscritti dall'Assicurato; al ricevimento la Società provvederà tempestivamente a trasmettere tutta la documentazione a DAS per l'effettiva gestione del sinistro. I sinistri denunciati oltre due anni dalla loro insorgenza comporteranno per l'Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia.

L'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto di garanzia, dovrà far pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e comunque entro il termine utile per la difesa e la Società stessa provvederà all'inoltro a DAS.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare a DAS un legale - residente nella località ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la

pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria (fase stragiudiziale) non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e di duplicazioni di attività. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS o con la Società, che avvertiranno l'Assicurato di questo suo diritto.

Art. 7.22 – Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

L'Assicurato è tenuto a fornire a DAS tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 7.23 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 7.21. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con DAS per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con DAS; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.

In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art.7.24 – Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato

In caso di divergenza di opinioni fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi iscritto, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

In caso di disaccordo, purchè prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 7.25 - Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva pertinenza dell'Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

GLOSSARIO

Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:

ADDETTO

Qualunque persona, compresi i titolari e i familiari, che presti la sua opera, a qualsiasi titolo, anche in via occasionale, nell'attività dell'esercizio assicurato.

ARREDAMENTO

Mobiliario ed arredamento in genere dell'Azienda e degli uffici nonché delle eventuali dipendenze e dell'abitazione dell'Assicurato se comunicante con i locali dell'Azienda, cancelleria, registri, documenti anche d'archivio, disegni, stampati, campionari, oggetti e strumenti che siano destinati ad uso professionale dell'Assicurato e dei suoi dipendenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti, impianti di prevenzione e allarme, impianti di illuminazione o altri impianti o installazioni non considerati immobili per natura e non rientranti nella definizione di "fabbricato", tappeti, oggetti d'arte, argenteria, moquette, parquet, rivestimenti in genere, decorazioni, lavori di abbellimento e sistemazioni di utilità apportate dal proprietario del fabbricato e/o locatario, tende esterne, vetrinette, insegne.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione cioè i clienti del Contraente che hanno aderito alla presente polizza Convenzione mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione e pagamento del premio.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CASSAFORTE

Mezzo di custodia dei beni con pareti e battenti in acciaio di adeguato spessore che può essere:

- **murata** – purchè munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete;
oppure
- **non murata o armadio corazzato** – il mobile costituente difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti e gli armadi corazzati di peso inferiore a 200 Kg debbono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

CONTENUTO

Il complesso di beni mobili risposti nel fabbricato dell'Azienda, nelle eventuali dipendenze, cantine, box, anche in corpi separati purchè siti nella stessa ubicazione indicata in polizza, il tutto pertinente l'attività dichiarata e distinto nelle seguenti voci:

DENARO E VALORI

Denaro, libretti e titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione) valori bollati, buoni pasto, fustelle farmaceutiche, buoni benzina, carte telefoniche, biglietti autoferrotranviari e ferroviari e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall'Assicurato, il tutto entro i limiti contrattuali previsti. Sono esclusi i preziosi.

OGGETTI ED EFFETTI PERSONALI

Oggetti ed effetti di uso personale dell'Assicurato, dei suoi familiari, degli addetti; esclusi preziosi, valori, oggetti d'arte e veicoli a motore.

COSE DI TERZI

Cose di proprietà di terzi, inerenti l'attività esercitata, delle quali l'Assicurato deve rispondere; veicoli a motore, effetti personali dei clienti, esclusi preziosi e valori, entro i limiti contrattuali previsti.

CONTRAENTE

Banco BPM S.p.A. con Sede legale in Piazza Meda 4, 20121 Milano, che ha sottoscritto la polizza Convenzione Collettiva.

COSE

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

DANNI DIRETTI

I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

DANNO BIOLOGICO

Il pregiudizio derivante alla persona dalla menomazione dell'integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale.

DANNO INDENNIZZABILE

L'importo del danno calcolato (ai fini del valore a nuovo e/o della preesistenza, se ed in quanto applicabili), sulla base delle condizioni tutte di polizza, prima dell'applicazione di eventuali franchigie, scoperti e /o limiti di indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell'indennizzo dovuto dalla Società.

DEPOSITO

Magazzino destinato a deposito di merci inerenti l'attività ove non viene svolta vendita diretta al pubblico.

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosioni, per azione meccanica o termica esplodono e, in ogni caso, gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE

La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

FABBRICATO

Il complesso dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata e uffici per la gestione amministrativa, aventi l'ubicazione indicata in polizza, compresa l'eventuale abitazione civile se comunicante. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti idrici, igienici, elettrici, telefonici, videocitofonici, impianti di prevenzione e allarme, di riscaldamento (anche autonomo) di condizionamento d'aria; ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, escluso quanto indicato sotto la definizione "contenuto"; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio inclusi moquette, parquet, tappezzerie, tinteggiature, controsoffittature e simili, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli; le pertinenze (quali cantine, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato purché situate nella stessa ubicazione o nell'area immediatamente circostante il corpo principale.

Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile s'intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune di porzione di un immobile s'intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

FISSI E INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

FRANCHIGIA

Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal Danno Indennizzabile e che l'Assicurato tiene a suo carico.

FURTO

L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

GIOIELLI E PREZIOSI

Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

IMPLOSIONE

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFIAMMABILI

Le sostanze ed i prodotti non classificabili come “esplosivi” ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali – che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977.

INTERMEDIARIO

Il Banco BPM S.p.A., Contraente della Convenzione che distribuisce il presente prodotto nelle modalità e nei limiti indicati sul sito www.bancobpm.com.

LASTRE

Lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo, vetro o policarbonato comprese le relative intelaiature, specchi posti all'interno dei locali destinati all'attività esercitata, iscrizioni e decorazioni installate su vetrine, porte o finestre. Sono comprese le insegne, anche se di materiale plastico rigido e relative intelaiature, installate sia all'interno che all'esterno del fabbricato.

MACCHINE MORDENTI

Sono le macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 Kw.

MACCHINARI E ATTREZZATURE

Macchinari e attrezzature, sia industriali che d'ufficio, anche nelle eventuali dipendenze, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, altri impianti pertinenti l'Azienda e non indicati nella definizione di “fabbricato”, scale mobili, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, mezzi di traino, sollevamento e trasporto (esclusi quelli iscritti al P.R.A.), serbatoi metallici e tubazioni, modelli, stampi clichés e tutto quanto inerente l'attività dichiarata.

MERCI

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'esercizio, semilavorati o finiti, scorte o materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, oggetti di carattere promozionale, il tutto inerente l'attività esercitata, anche se di proprietà di terzi.

È tollerata la presenza di:

- esplosivi entro il limite di 1 Kg;
- merci speciali entro il limite di 150 Kg ovvero: cellulose (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa o alveolare, scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito;
- infiammabili entro il limite di 400 Kg;
- merci e materie prime di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata sino al 10% della somma assicurata alla partita Contenuto di cui alle Sezioni Incendio e Furto.

MACCHINE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, personal computers e relative unità periferiche, terminali P.O.S. (Point of Sale), fotocopiatori, macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, registratori di cassa, centralini telefonici, telefax, impianti di allarme, prevenzione e sorveglianza, bilance, fatturatrici, macchine per controllo e programmazione di cicli di lavorazione nonché ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività esercitata, esclusi i telefoni cellulari, apparecchi ad impiego mobile (es. pc portatili) e pannelli solari e fotovoltaici.

MASSIMALE UNICO

Limite globale per ogni sinistro relativo a danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, anche nel caso di un evento interessante contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, nonché la responsabilità civile verso prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge.

MATERIALE INCOMBUSTIBILE

Si considerano materiali incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

OGGETTI D'ARTE

Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte e/o collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.

PARTI

Il Contraente, l'Assicurato e la Società.

POLIZZA O CONTRATTO

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO (ASSICURAZIONE A)

La forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

RAPINA

La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone.

RISARCIMENTO

La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SABOTAGGIO

Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

SCIPPO

Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

SCOPERTO

La percentuale del danno indennizzabile ai termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

SCOPPIO

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione non dovuti ad esplosione, gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SERRAMENTO

Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

Vera Assicurazioni S.p.A.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.

SUPPORTI DATI

Il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione d'informazioni leggibili a macchina. Per "dati" s'intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi.

TERRITORIO ITALIANO

Territorio della Repubblica Italiana.

TERRORISMO

Qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO

Per valore a nuovo o di rimpiazzo s'intende:

- per il fabbricato, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive;
- per il contenuto – escluse le merci – il costo di riparazione o, se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove o uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche;
- per le "cose particolari" il costo necessario per la loro integrale ricostruzione;

VALORE COMMERCIALE

Il costo di rimpiazzo degli enti con altri stimati a nuovo, oppure con altri aventi caratteristiche uguali per rendimento economico, al netto del deprezzamento stabilito per lo stato di conservazione, di vetustà, d'uso, di qualità e funzionalità.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

GLOSSARIO GIURIDICO

ARBITRATO

E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

E' quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Si tratta di atti previsti dal codice di procedura civile mediante i quali l'Autorità Giudiziaria conferisce efficacia alla volontà di una o più Parti. Sono caratterizzati dall'assenza di contraddittorio e per lo più vengono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.

CONTRAVVENZIONE

E' reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

DANNO EXTRACONTRATTUALE

E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: es. il danno subito nel corso di un incidente stradale oppure il danno subito dal derubato, dal truffato, dal visitatore che scivola sulle scale sdruciolevoli ecc. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DELITTO

E' un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.

DIRITTO CIVILE

E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (azienda o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

DIRITTO PENALE

E' il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge Penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge Civile (vedi alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

FATTO ILLECITO

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.

L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione delle Legge Civile; penale se in violazione di norme Penali; amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

INSORGENZA DEL SINISTRO

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto.

Ai fini della validità delle garanzie contenute nel Settore Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificatamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART.590 CODICE PENALE)

Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.

OMICIDIO COLPOSO (ART.589 CODICE PENALE)

Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.

ONERI FISCALI A CARICO DELL'ASSICURATO

Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.)

PROCEDIMENTO PENALE

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme Penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio)

REATO

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa - Per contravvenzioni: arresto, ammenda)

I delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

SANZIONE AMMINISTRATIVA

Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E' quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.

SPESE DI GIUSTIZIA

Sono le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto Penale)

SPESE DI SOCCOMBENZA

Sono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto Civile)

SPESE PERITALI

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – consulente tecnico d'ufficio) o dalle Parti (consulente di parte)

TRANSAZIONE

Accordo con quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

VERTENZA CONTRATTUALE

Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

Multirischi Impresa

Informativa in materia di protezione dei
dati personali

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13

del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)

Danni individuale

La Società Vera Assicurazioni S.p.A., con sede in (Verona), Via Carlo Ederle 45, **quale Titolare dei trattamenti sotto indicati**, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/assicurati/ ⁽¹⁾, anche agli eventuali interessati ⁽²⁾:

- cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
 - i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,
- fornisce le seguenti informazioni.

DATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi ⁽³⁾, immagini e/o video, dati amministrativi, contabili e fiscali, professionali, commerciali patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all'interessato o a terzi ⁽⁴⁾, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

- 1. per finalità assicurative/liquidative del Titolare** e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari ⁽⁵⁾ e conseguenti ⁽⁶⁾ (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti ⁽⁷⁾ alle predette; per l'esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare ⁽⁸⁾; inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;
- 2. per finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare**, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽⁹⁾, salvo opposizione ⁽¹⁰⁾, così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;
- 3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.cattolica.it), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto ⁽¹¹⁾;**

⁽¹⁾ anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

⁽²⁾ ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;

⁽³⁾ quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

⁽⁴⁾ quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;

⁽⁵⁾ quali ad esempio la stesura di preventivi;

⁽⁶⁾ quali ad esempio analisi tariffarie;

⁽⁷⁾ quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;

⁽⁸⁾ quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;

⁽⁹⁾ di cui all'art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;

⁽¹⁰⁾ cfr Capitolo "Diritti dell'Interessato";

⁽¹¹⁾ vedi nota 9;

- 4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto** ⁽¹²⁾. La profilazione avverrà con i dati forniti dall'interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo social. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di *marketing* del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di *marketing* personalizzate del Titolare.
- 5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto** ⁽¹³⁾, **di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche** ⁽¹⁴⁾ **per finalità di *marketing***;
Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica;
- 6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche** ⁽¹⁵⁾, **che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto** ⁽¹⁶⁾, ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica che, facendo parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, consulenti di settore, broker, intermediari, istituti di credito impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte; periti, carrozzieri, medici fiduciari, consulenti tecnici e cliniche mediche, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, INPS e INAIL; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc.. Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche *extra* UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporvi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.

⁽¹²⁾ vedi nota 9;

⁽¹³⁾ vedi nota 9;

⁽¹⁴⁾ editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;

⁽¹⁵⁾ vedi nota 14;

⁽¹⁶⁾ vedi nota 9;

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di marketing e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si precisa che:

- sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4 ⁽¹⁷⁾, 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
- per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia;
- il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi ⁽¹⁸⁾, comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
- i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell'interessato.

Il Titolare r.l.p.t.

Aggiornata all'aprile 2018

⁽¹⁷⁾ così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;

⁽¹⁸⁾ tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del Codice Privacy e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati.

AREA CLIENTI

Pochi click per essere sempre aggiornato,
quando e dove vuoi.

Attiva subito il tuo account su **www.veraassicurazioni.it**

ed accedi alla tua **area personale** dove potrai trovare:



Le coperture assicurative in essere



Lo stato dei pagamenti e relative scadenze



Le condizioni contrattuali e i documenti di polizza



...e molto altro ancora

Vera Assicurazioni S.p.A.

Sede legale in Italia Via Carlo Ederte 45 37126 Verona Pec: veraassicurazioni@pec.gruppocattolica.it Capitale Sociale Euro 63.500.000,00 (i.v.) Iscrizione al Registro delle Imprese di Verona, Codice Fiscale e Partita IVA 01979370036 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Verona Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 09/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151 Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019

Il prodotto viene distribuito dal Banco BPM S.p.A.